

ECOMAFIA E LEGGE SU ECOREATI: DICIAMO LA VERITA'

a cura di **Gianfranco Amendola**

1. Le violazioni ambientali punite come contravvenzioni o illeciti amministrativi dal D. Lgs 152/06

La normativa italiana di tutela ambientale si basa essenzialmente sul D. Lgs 152/06 (TUA): un testo, continuamente rimaneggiato senza alcun disegno unitario, che consta di 318 articoli (oltre i bis, ter ecc.) e 45 allegati, confuso, raffazzonato, non coordinato e non equilibrato, che molto spesso tratta argomenti di primaria importanza in poche e confuse disposizioni mentre dedica articoli lunghissimi a dettagli del tutto secondari, che di solito vengono affrontati, appunto, dalla normativa secondaria di attuazione.

In particolare, il settore degli inquinamenti (acque, rifiuti e aria) è affogato in contesti disomogenei e spesso fuorvianti, con principi che, altrettanto spesso, si contraddicono man mano che si leggono le centinaia di articoli e gli allegati.

Sotto il profilo penale si nota che il TUA prevede, di regola, solo reati contravvenzionali (o illeciti amministrativi), molto spesso a carattere formale (in particolare, mancanza di autorizzazione), che prescindono dal reale pericolo o danno per l'ambiente, e tesi quasi sempre a garantire l'applicazione della normativa di regolamentazione amministrativa.

Questi due fattori (difficoltà di tipo normativo e prevalenza violazioni formali) fanno sì che la stragrande maggioranza dei reati ambientali contestati dalla p.g. riguarda le ipotesi formali più semplici da verificare, che prescindono dai reali danni o pericoli per l'ambiente, quali, ad esempio, l'assenza di autorizzazione ambientale per piccole attività artigianali e commerciali (autolavaggi, lavanderie, laboratori per alimenti, officine, sfasciacarrozze ecc.) o per trasporto di rifiuti senza iscrizione.

Ed anche quando la contestazione riguarda qualche discarica abusiva o un abbandono di rifiuti, trattasi, di solito, o di fatti di lieve entità sostanziale e/o ad opera di ignoti.

Insomma, si tratta di contestazioni che certamente "fanno statistica" ma nella maggior parte dei casi prescindono da un reale pericolo o danno all'ambiente e non comportano conseguenze penali rilevanti a carico degli autori, tanto più se sono ignoti.

2. I delitti contro l'ambiente "vecchi" e nuovi (legge n. 68/2015)

Per fortuna, tuttavia, oltre a queste violazioni contravvenzionali, la nostra normativa punisce anche fatti e comportamenti ben più significativi ai fini della tutela ambientale, qualificandoli, giustamente, come delitti. I primi due riguardano il traffico illecito e la combustione illecita di rifiuti e sono inseriti nel D. Lgs 152/06.

Il primo viene introdotto dalla **legge 23 marzo 2001 n. 93** (art. 22) come art. 53-bis D. Lgs 22/1997 (decreto Ronchi) e poi viene riprodotto, senza modifiche, come art. 260 D. Lgs 152/06

ART. 260 D. Lgs 152/06 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all' eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Il secondo è stato introdotto dal **Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136** coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6

«*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.*»

Art. 256-bis D. Lgs 152/06 (*Combustione illecita di rifiuti*)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 (abbandono, deposito incontrollato, raccolta, trasporto, spedizione o comunque gestione senza autorizzazione di rifiuti) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). OMISSIONE

Più recentemente **la legge n. 68/2015** (comunemente chiamata legge sugli ecoreati) ha introdotto nel codice penale il capo dei delitti contro l'ambiente, con altre 5 ipotesi fra cui spiccano i delitti di inquinamento e di disastro ambientale.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

PENA AGGRAVATA SE DERIVA, COME CONSEGUENZA NON VOLUTA, LESIONE PERSONALE O MORTE

Art. 452-quater. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies
(Trafico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 452-septies
(Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-terdecies.
(Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

La stessa legge, nel contempo, ha introdotto nel D. Lgs 152/06 una particolare procedura di p.g. attraverso la quale le contravvenzioni del TUA che non hanno provocato danni o pericoli concreti per l'ambiente – quindi, prevalentemente formali- possono essere regolarizzate ed “estinte” con una sanzione pecuniaria ridotta.

3. Il rapporto Legambiente su "ecomafia" 2016

Recentemente Legambiente ha pubblicato un “**rapporto sull'ecomafia**”, fornendo, sotto il prospetto “**ecomafia, i numeri**”, il dato (per il 2016) di **25.889 reati accertati**, scrivendo, con riferimento alla legge n. 68/2015, che “aumentano arresti, denunce e sequestri”; concludendo che “**il nuovo impianto normativo è finalmente in grado di colpire gli ecocriminali**”.



ECOMAFIA: I NUMERI (2016)



25.889 reati ambientali contestati su tutto il territorio nazionale (-7% rispetto al 2015)

71 al giorno, circa 3 ogni ora

Aumentano arresti, denunce e sequestri.

Il nuovo impianto normativo è finalmente in grado di colpire gli ecocriminali!

www.noecomafia.it



Appare, quindi, evidente, che secondo Legambiente questi dati dimostrano un aumento di repressione penale contro l'ecomafia per merito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 68 sugli ecoreati. Questa conclusione non appare condivisibile per diverse ragioni:

- I reati ambientali denunciati non sono aumentati ma diminuiti del 7% rispetto al 2015, come riconosce lo stesso rapporto Legambiente.
 - Di questi 25.889 *reati ambientali accertati* (meglio dire "contestati"), la stragrande maggioranza non ha nulla a che vedere con la legge sugli ecoreati, in quanto si riferisce a contravvenzioni ed illeciti già esistenti e sanzionabili a prescindere dalla nuova legge, e "colpisce" -in base non al nuovo ma al vecchio impianto normativo del D. Lgs 152/06-, "ecocriminali" che quasi sempre, come abbiamo visto, sono pericolosissimi artigiani sprovveduti che hanno commesso violazioni solo formali. I veri criminali dell'ambiente, infatti, quasi sempre agiscono con tutte le autorizzazioni e i crismi formali della legalità, grazie a corruzione, intimidazioni e debolezza e inadeguatezza dell'apparato amministrativo e tecnico di controllo.
- Del resto questa elementare verità emerge poco dopo dallo stesso rapporto di Legambiente sulla "ecomafia":



L'EFFETTO DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI

La legge 68/2015 sugli ecoreati funziona!

A due anni dalla sua approvazione, a fronte di 1.215 controlli, la legge 68 ha consentito di sanzionare 574 ecoreati, più di uno e mezzo al giorno, denunciare 971 persone e 43 aziende, sequestrare 133 beni per un valore di circa 15 milioni di euro con l'emissione di 18 ordinanze di custodia cautelare.

Nel 2015 sono stati 41 i procedimenti giudiziari che si sono conclusi con condanne di primo grado.

In dettaglio:

- 143 reati di inquinamento ambientale;
- 13 reati di disastro ambientale;
- 6 reati di impedimento di controllo;
- 5 delitti colposi contro l'ambiente;
- 3 reati di omissione bonifica;
- 3 i casi di aggravanti per morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

www.noecomafia.it



Adesso, quindi, apprendiamo che, dei 25.889 reati contestati, gli ecoreati *sanzionati* per effetto della legge n. 68 del 2015 sono, in realtà, 574 (e, peraltro, con riguardo non al solo 2016 ma ai primi due anni di applicazione).

Se, però, andiamo ad esaminare il "dettaglio", ci si accorge che le contestazioni di nuove fattispecie di reato (delitti) attribuibili alla efficacia della legge n. 68 non sono, in realtà, neppure 574 ma solo 173, mentre le altre 401 sono "vecchie" contravvenzioni -esistenti e sanzionate a prescindere dalla nuova legge-, cui la legge n. 68 ha fornito solo una procedura di regolarizzazione per evitare (al pari della oblazione) ai responsabili il processo penale. Anzi, - ed è il dato più rilevante ai fini della reale tutela ambientale- trattasi di 401 "vecchie" contravvenzioni che evidentemente non avevano provocato danni o pericoli all'ambiente, altrimenti non avrebbero potuto beneficiare della regolarizzazione ai sensi della legge n. 68.

c) Ben pochi, purtroppo, di questi 25.889 *reati ambientali accertati* (meglio dire "contestati") e riportati da Legambiente sotto "*i numeri dell'ecomafia*", sono realmente riconducibili alla *ecomafia*.

La stragrande maggioranza di essi, infatti, come abbiamo visto, è riconducibile a violazioni formali solitamente commesse da soggetti sprovvisti o, comunque, non dediti professionalmente al delitto ed alla illegalità¹; tanto più che la criminalità organizzata, -mafiosa in senso tradizionale o, più semplicemente, "economica"-, tende sempre ad agire con tutti i crismi formali della legalità; sfruttando, soprattutto, condizioni di favore che si procura attraverso corruzione, intimidazioni o violenza, e/o utilizzando in modo fraudolento le tante carenze nella formulazione e nel controllo della normativa ambientale (vecchia e nuova) in vigore.

Peraltro, nessuno dei reati ambientali oggi esistenti è riconducibile, di per sé in blocco, ad *ecomafia* anche se, ovviamente, tutti possono essere commessi anche da "ecomafiosi". E questo vale per i nuovi delitti ambientali ("ecoreati") ma soprattutto per i "vecchi". Infatti, tra i delitti, le fattispecie più "da *ecomafia*" sono certamente quella del "vecchio" traffico illecito di rifiuti e della "vecchia" combustione illecita dei rifiuti (pensata, appunto, per la "terra dei fuochi") che non hanno niente a che vedere con la legge n. 68 e non sono neppure inserite nel codice penale.

4. La verità sul "funzionamento" della legge n. 68/2015

1 una particolare attenzione, tuttavia, andrebbe posta verso le discariche abusive, specie nel sottosuolo, spesso utilizzate dalla criminalità organizzata per lo smaltimento illegale di rifiuti su larga scala.

Fatti questi chiarimenti sui numeri, si può finalmente discutere serenamente sulla reale efficacia e sul reale "funzionamento" della legge n. 68/2015.

In base a quanto abbiamo detto, infatti, appare del tutto evidente che essa, in questo primo periodo, ha soprattutto funzionato per la parte che "estingue" le "vecchie" contravvenzioni da cui non siano derivati danni o pericoli per l'ambiente. Non è un risultato da sottovalutare. Infatti, si deve considerare che, comunque, per la estinzione di queste contravvenzioni, la situazione, analogamente a quanto avviene da anni per la violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, deve essere "regolarizzata" attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dalla p.g. (oltre al pagamento di una somma ridotta). E pertanto si tratta sempre di un ripristino di legalità che certamente agisce anche come deterrente rispetto ad ulteriori e più gravi violazioni. In più -e non è cosa da poco- in tal modo si realizza l'obiettivo della legge di sgombrare i tavoli delle Procure -già al limite del collasso per la quantità di lavoro- da una infinità di contravvenzioni di lieve entità che si risolvono in sede di p.g.

Ha funzionato meno per quanto concerne i nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68.

Da un lato, ovviamente, c'è la difficoltà di applicazione nel primo periodo, di qualsiasi nuova fattispecie criminosa.

Ma dall'altro si deve prendere atto che la formulazione delle nuove fattispecie di delitti presenta alcune criticità che vanno corrette al più presto proprio per permettere alla nuova legge di funzionare al meglio. In proposito, ben più del rapporto Legambiente, appare illuminante la equilibrata relazione sulla *verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente*, predisposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta per gli illeciti connessi con il ciclo dei rifiuti², su dati raccolti (e verificati) presso gli uffici giudiziari italiani nel primo anno di applicazione³. Ad iniziare dai numeri: i 174 ecodelitti desunti nel rapporto Legambiente dai dati forniti dalla p.g. si riducono a **76** rubricazioni effettive nei registri delle Procure (di cui 26 contro ignoti), la maggior parte delle quali riguarda il delitto di inquinamento ambientale (seguito dal disastro ambientale) come risulta dal prospetto che segue:


Fattispecie	Totale contestazioni riferite	Contestazioni riferite contro ignoti
452-bis	almeno 47	14
452-ter	almeno 2	1
452-quater	almeno 5	2
452-quinquies	6	2
452-sexies	3	2
452-septies	6	0
452-novies	almeno 1	ND
452-terdecies	3	2
Non specificate (*)	3	3
Totale	almeno 76	almeno 26

2 Si noti che la stessa Commissione parlamentare per gli illeciti connessi con il ciclo dei rifiuti viene spesso citata come *Commissione ecomafia*. Ma in tal caso si tratta di una motivazione "storica", essendo la Commissione nata con il fine di indagare sull'operato delle organizzazioni mafiose nel lucroso settore dei rifiuti

3 In *Atti del convegno organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*, del 23 febbraio 2017.

Ma La Commissione ha fatto di più, chiedendo ai magistrati di evidenziare le maggiori criticità riscontrate nella interpretazione della legge n. 68 e sintetizzando le risposte nel prospetto che segue:


Criticità interpretativa



Come si vede, si riferiscono tutte ai due delitti maggiormente applicati (inquinamento e disastro ambientale). Ma, giustamente, la Commissione si è preoccupata anche di verificare quali sono le criticità riscontrate dai magistrati nell'applicazione pratica della nuova legge.

Ed ecco i risultati che, come si vede, riguardano anche, e soprattutto, l'applicazione della parte relativa alle estinzione delle vecchie contravvenzioni:

Criticità organizzative



5. Conclusioni

Il primo, vero pregio della legge n. 68 è la sua esistenza: dopo 25 anni, infatti, di tentativi infruttuosi, si è riusciti finalmente ad inserire nel codice penale i delitti contro l'ambiente. E' un risultato storico, tanto più rilevante se si considera che essi si sommano ad altre due importanti fattispecie delittuose (traffico illecito e combustione illecita di rifiuti) inserite nel D. Lgs. 152/06.

Così come si deve sottolineare che finalmente i due principali delitti previsti dalla legge n. 68 (inquinamento e disastro ambientale) puniscono in modo adeguato non inadempienze formali ma chi arreca reali danni all'ambiente ed alla salute.

Nel contempo, si deve prendere atto che la nuova legge presenta una serie di criticità, interpretative ed applicative, che ne limitano o ritardano, in modo rilevante, l'ambito di operatività (il "funzionamento", secondo il linguaggio di Legambiente).

Occorre, quindi, intervenire al più presto su queste criticità. E, a nostro sommesso avviso, ciò non si ottiene con una acritica e discutibile trionfalistica presentazione della legge n. 68 come argine dell'ecomafia, ma con una onesta e ponderata valutazione dei dati reali che si possono ricavare dopo il primo periodo di applicazione. Ad iniziare dall'esiguo numero di iscrizioni per i nuovi delitti.

In proposito, sembra del tutto condivisibile l'equilibrata conclusione della citata Commissione parlamentare di inchiesta:

".... un numero relativamente contenuto di contestazioni non deve essere necessariamente interpretato come un dato negativo, ma può risultare dovuto ai fattori strutturali illustrati in precedenza, quali in primo luogo la complessità delle nuove fattispecie delittuose, che richiedono lunghe e complesse attività di indagine, con la presenza di nuclei investigativi specializzati e di strutture deputate al compimento di prelievi ed analisi. L'incidenza di tali fattori può risultare acuita, come si è visto, dall'eventuale presenza di criticità applicative, che potrebbero d'altra parte indurre gli stessi uffici giudiziari ad applicare le nuove norme con una certa prudenza in attesa proprio dell'emanazione di apposite direttive o della definizione di chiari indirizzi giurisprudenziali. ".⁴

Insomma, la legge n. 68/2015 ha bisogno, per "funzionare" veramente al meglio, di urgenti ritocchi legislativi⁵ e di strutture tecniche adeguate. Altrimenti "funziona" soprattutto, come oggi avviene, per "eliminare", previa regolarizzazione, le "vecchie" contravvenzioni formali (peraltro obbligatori) del D. Lgs. 152/06.

Così come occorre dire con chiarezza che la nuova legge sugli "ecoreati" non attiene affatto, in blocco, alla "ecomafia" e che solo una minima parte delle denunce per violazioni alla normativa ambientale può essere correttamente ricondotta alla "ecomafia".

Il che non vuol dire, ovviamente, minimizzare o negare l'esistenza di questo grave fenomeno criminoso.

Anzi: come abbiamo appena detto, occorre adeguare normativa, strutture di applicazione, di controllo e di investigazione proprio per colpirlo efficacemente.

E' per questo che il rapporto di Legambiente, pur condivisibile nel suo intento e nel suo impegno, rischia di essere oggettivamente fuorviante, se non addirittura controproducente, quando esagera con il trionfalismo sull'"ecomafia" e sui risultati della nuova legge.

Meglio dire, più realisticamente, che un passo avanti è stato fatto ma purtroppo c'è ancora tanto da fare, anche a livello normativo, per garantire nel nostro paese una efficace tutela dell'ambiente.

⁴ Si deve sottolineare che la Suprema Corte è già intervenuta costruttivamente per chiarire, a proposito del delitto di inquinamento ambientale, alcuni dei dubbi sopra riportati. A nostro sommesso avviso, tuttavia, non è condivisibile l'atteggiamento di chi minimizza le criticità della legge n. 68 perché tanto a risolvere "ci pensa la Cassazione". Non si può scaricare sulla Suprema Corte il peso di sopperire a evidenti carenze legislative, magari andando (anche se a fin di bene) oltre i suoi poteri.

⁵ In proposito, cfr., ad esempio, le proposte per una prima, urgente modifica della legge, messa a punto da un gruppo di lavoro (magistrati e docenti) coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, contenute in *Atti del convegno organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*, del 23 febbraio 2017, cit.